

Contratto per l'affidamento in concessione, ai sensi degli artt. 164 e ss. del D. Lgs. 50/2016, del servizio di gestione della ludoteca presso l'area dedicata nella sede dell'Ufficio provinciale di Roma – Territorio dell'Agenzia delle Entrate - sita in via Costi 58 Roma - CIG 7892921475

Il giorno, presso i locali della Direzione Regionale del Lazio Entrate in Via Giovanni Capranesi n. 54 sono presenti:

l'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Lazio (di seguito denominata "Agenzia"), con sede in via G. Capranesi, 54 – 00155 Roma, codice fiscale e Partita IVA 06363391001, in persona della Dott.ssa Paola Muratori nella sua qualità di Direttore Regionale, domiciliata per la carica presso la sede della Direzione Regionale Lazio

e

..... (di seguito denominata "Impresa"), con sede in
partita IVA e C.F.
rappresentata, per la stipula del presente atto, dal Sig. nato a il, in qualità di, presso la cui sede è domiciliato per la carica

PREMESSO CHE

- con determina prot. R.I. 638/2019 l'Agenzia delle Entrate ha avviato una procedura mediante pubblicazione sul proprio sito internet per l'affidamento in concessione del servizio di gestione della ludoteca in Via Costi 58 Roma, presso la sede dell'Ufficio provinciale di Roma – Territorio dell'Agenzia delle Entrate;
- l'aggiudicazione dell'appalto è stata effettuata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Lazio – Settore Gestione Risorse - Ufficio Risorse Materiali
Tel. 06.22598.2546-2624 Fax 06.50763112
e-mail: dr.lazio.rm@agenziaentrate.it pec: dr.lazio.atpec@pce.agenziaentrate.it

- l'Impresa è risultata aggiudicataria dell'affidamento sulla base della graduatoria recepita dal verbale del Prot. R.I. e dal conseguente provvedimento di aggiudicazione del Prot.;
 - le Parti convengono che il Disciplinare di gara, il Capitolato, l'Offerta economica e l'Offerta tecnica con i relativi allegati e gli atti menzionati nel presente Contratto costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo e vengono riconosciuti come aventi valore essenziale ai fini della sua validità, definendo in modo adeguato e completo l'oggetto del servizio e consentendo di acquisire tutti gli elementi per la corretta esecuzione dello stesso;
- Tutto ciò premesso, le Parti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha ad oggetto il servizio di gestione della ludoteca presso l'area dedicata nella sede dell'Ufficio provinciale di Roma – Territorio dell'Agenzia delle Entrate - sita in via Costi 58 Roma, alle condizioni, termini e modalità di cui al presente contratto e alla documentazione di gara.

Presso tale sede saranno attivati i seguenti servizi:

- a) servizio di Ludoteca, articolato in attività libere e programmate, a carattere ricreativo ed educativo, quali:
 - corsi di lingua straniera (inglese);
 - corsi musicali e/o apprendimento di strumenti musicali;
 - attività ludiche in genere;
 - gioco spontaneo e giochi di società;
 - musica, proiezione films e documentari;
 - attività laboratoriali per stimolare la capacità espressiva del bambino.
- b) progetto Doposcuola, che preveda a favore dei giovani utenti assistenza nello studio e nello svolgimento dei compiti, laboratori musico-teatrali e laboratori di espressività anche in lingua inglese;
- c) servizio esterno da attivare durante il periodo estivo, parallelamente al servizio di ludoteca, con le modalità descritte nell'art. 4 del Capitolato tecnico.

In base a quanto disposto dall'art. 2 della Legge Regione Lazio 11 luglio 2002 n. 18 *“Tutela del gioco infantile e disciplina delle ludoteche”*, la superficie utile presso cui sarà organizzato il servizio oggetto di concessione consente di ospitare un numero massimo di 40 bambini.

L'Impresa si impegna ad eseguire il servizio suindicato con propria organizzazione di mezzi e personale e con gestione a proprio rischio secondo i termini e le condizioni previste dal presente contratto.

L'Impresa si assume ogni onere e responsabilità riguardo i permessi, autorizzazioni e quanto necessario sotto il profilo amministrativo, sanitario e tecnico per il funzionamento dei locali e dei relativi servizi in concessione.

Art. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

Il servizio avrà la durata di anni **1 (uno)** a decorrere dalla stipula del presente contratto o dalla data del verbale di consegna della struttura, se successiva.

Alla scadenza la concessione potrà essere rinnovata, per uguale periodo, con atto espresso tra le parti.

E' escluso il rinnovo tacito del contratto.

Art. 3 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Le caratteristiche e la qualità, le condizioni e le modalità di esecuzione del servizio sono quelle stabilite, oltre che nel presente contratto, nell'Offerta presentata in sede di gara, nel Capitolato e nel Disciplinare di gara, che l'operatore economico contraente dichiara di conoscere in ogni parte e di accettare integralmente.

Il servizio deve essere garantito esclusivamente in tutti i periodi di sospensione dell'attività didattica dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi.

L'apertura giornaliera è fissata tra le ore 7.30 e le ore 17.30.

Durante il periodo estivo l'Amministrazione si riserva di attivare, parallelamente al servizio della ludoteca, un servizio esterno con orario 8.30-17.00.

L'Amministrazione si riserva di interrompere l'erogazione del servizio laddove si ravvisi una limitata adesione nei primi periodi di attivazione.

Il servizio di Ludoteca è rivolto ai figli di dipendenti dell'Agenzia con età compresa tra 3 e 15 anni e alle loro famiglie.

In caso di mancato raggiungimento della quota dedicata ai figli dei dipendenti, sarà possibile l'iscrizione ai nipoti degli stessi.

In base alle presenze dovrà essere sempre garantito il rapporto operatore/bambino che, in base al regolamento comunale, è di 1 operatore ogni 6 bambini in età compresa dai 3 ai 6 anni e di 1 operatore ogni 10 bambini dai 7 ai 15 anni di età.

Il concessionario dovrà assicurare la presenza di personale qualificato sufficiente e idoneo a garantire ai bambini con disabilità l'idonea assistenza sanitaria e psico-pedagogica.

L'Agenzia si riserva la facoltà, con preavviso di 15 giorni, di modificare le modalità e l'orario di erogazione del servizio.

Qualora l'Agenzia debba ordinare per qualsiasi causa la sospensione del servizio ludoteca anche per periodi rilevanti, l'appaltatore non avrà diritto ad alcun risarcimento.

Nei casi di sciopero del personale, agitazioni sindacali *et similia* l'Impresa dovrà essere in grado di fornire comunque il servizio. Nelle situazioni di emergenza saranno concordate con l'Agenzia le soluzioni più idonee a limitare i disagi arrecati.

Art. 4 - CORRISPETTIVI

Il corrispettivo per l'erogazione dei beni sarà versato all'Impresa direttamente dai dipendenti dell'Agenzia.

L'Agenzia non corrisponderà al concessionario alcun emolumento né indennità posto che il servizio rimane ad esclusivo carico dei dipendenti interessati.

L'Agenzia delle Entrate non assume alcun obbligo né determina alcun legittimo affidamento in ordine alla fruizione del servizio da parte dei dipendenti. L'Agenzia delle Entrate non si impegna a garantire qualsivoglia numero minimo di utenti. Il rischio imprenditoriale connesso alla mancata fruizione rimane a totale carico del fornitore aggiudicatario.

L'Impresa si obbliga ad accettare come mezzo di pagamento da parte dei dipendenti dell'Agenzia delle Entrate, oltre al denaro contante, i seguenti strumenti: assegno bancario, bonifico bancario, carte di debito e carte di credito, mediante terminale POS in dotazione al personale addetto.

Art. 5 - LOCALI, ATTREZZATURE, UTENZE

L'Agenzia concede a canone gratuito l'uso degli immobili, degli arredi e delle attrezzature ubicati in Via Costi n. 58 - 00155 Roma e funzionali all'espletamento del servizio oggetto della concessione.

L'Impresa si obbliga a conservare e custodire con cura e diligenza quanto affidatole.

E' fatto obbligo al concessionario di adottare tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operatori, degli utenti e di chiunque altro fruisca della struttura. In caso di danni a persone o cose, la responsabilità civile è a carico del concessionario e l'Amministrazione è sollevata da ogni responsabilità a riguardo.

Le spese e le manutenzioni sono ripartite come da Capitolato Tecnico.

L'Impresa si impegna a segnalare tempestivamente gli eventuali guasti degli impianti e delle attrezzature usate.

Graveranno sull'Impresa i costi per tutti i danni arrecati alla struttura e agli impianti di proprietà dell'Amministrazione causati da incuria, cattivo uso, negligenza, imperizia, dolo o colpa del proprio personale. In tal caso i danni saranno imputati al concessionario che dovrà provvedere alla loro riparazione nei termini e con le modalità indicate dall'Amministrazione.

Le condizioni dei locali e dei beni al momento della consegna risulteranno da apposito verbale che verrà congiuntamente redatto tra l'Ufficio Risorse Materiali dell'Agenzia e il concessionario.

Al termine del servizio l'Impresa si impegna a riconsegnare i locali, gli impianti e le attrezzature messi a disposizione dall'Agenzia, nello stato in cui si trovano al momento della consegna, tenuto conto della normale usura.

Le eventuali difformità riscontrate rispetto al corrispondente verbale di consegna formeranno oggetto di valutazione economica e i relativi importi saranno addebitati all'Impresa, previo contraddittorio.

Art. 6 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

I pagamenti destinati ai dipendenti, ai consulenti, ai fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali saranno eseguiti dall'Impresa tramite il conto corrente dedicato IT

.....
I soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto sono:.....
.....

Art. 7 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

In considerazione della specificità del servizio, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione, scissione di imprese per le quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, è fatto espressamente divieto all'appaltatore:

a. di cedere, in tutto o in parte, l'oggetto del contratto, pena l'immediata risoluzione dello stesso, la perdita della cauzione e il risarcimento di ogni conseguente danno;

b. di subappaltare, in tutto o in parte, il servizio, pena la risoluzione del contratto, la perdita della cauzione e il risarcimento di ogni conseguente danno.

Nel caso di contravvenzione a tale divieto, la cessione si intenderà come nulla e di nessun effetto per l'Amministrazione, la quale potrà incamerare la cauzione versata dall'Impresa e chiedere il risarcimento di ogni eventuale danno, previo semplice accertamento del fatto.

Art. 8 - OBBLIGHI DELL'IMPRESA

L'Impresa si fa carico di tutti gli obblighi, oneri e prestazioni necessarie per assicurare la gestione della struttura presso cui sarà erogato il servizio oggetto di concessione, come dettagliatamente specificati nel Capitolato e Disciplinare di gara qui da intendersi integralmente riportati e trascritti.

L'Impresa si obbliga ad osservare la vigente normativa fiscale e ad operare nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e in tema di sicurezza sul lavoro.

L'Impresa si obbliga a presentare, al termine della concessione, il resoconto della gestione dell'anno, articolato in interventi eseguiti e attività organizzate in uso esclusivo, per la verifica e la valutazione del piano economico presentato in sede di gara.

Art. 9 - PERSONALE DI SERVIZIO

L'Impresa si obbliga ad impiegare personale qualificato e idoneo a svolgere il servizio oggetto della concessione secondo quanto previsto dalla normativa regionale di riferimento: il personale sarà regolarmente assunto ed operante sotto l'esclusiva responsabilità dell'Impresa e, pertanto, nessun vincolo o rapporto potrà sorgere nei confronti dell'Agenzia.

La formazione e le competenze del personale addetto devono essere comprovate dal *curriculum vitae* che l'Impresa è tenuta a trasmettere all'Agenzia prima dell'inizio del servizio.

Il personale impiegato dovrà adeguare il proprio comportamento ai principi dell'etica professionale e dovrà attestare le prestazioni effettivamente svolte tramite la compilazione quotidiana di un registro delle presenze, di cui l'Agenzia può richiedere la messa a disposizione per gli opportuni controlli.

L'Impresa rilascerà all'Agenzia l'elenco nominativo, con relativa qualifica e mansione, del personale addetto. Entro cinque giorni dall'attivazione del servizio dovrà fornire all'Agenzia la documentazione indicata nel Capitolato tecnico relativa al personale impiegato.

Il personale potrà essere sostituito solo con altro di pari competenza, previa preventiva comunicazione e successiva autorizzazione scritta dell'Agenzia, la quale può altresì richiedere la sostituzione di quegli addetti ritenuti non adeguati al servizio.

L'Impresa si impegna a osservare e a fare osservare ai propri collaboratori, avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento del personale dell'Agenzia delle Entrate approvato dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate con Provvedimento n. 118379 del 16.09.2015.

Art. 10 - OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE

L'Impresa si obbliga ad applicare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro di categoria, nonché ad assolvere tutti i conseguenti oneri, compresi quelli previdenziali, assicurativi e sociali, manlevando l'Agenzia da ogni responsabilità in merito.

L'appaltatore si obbliga a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.

Eventuali aumenti contrattuali previsti dal C.C.N.L. per il personale impiegato sono a carico dell'Impresa.

L'Agenzia è sollevata da ogni controversia, presente o futura, derivante o conseguente, circa il rapporto di lavoro intercorrente tra l'affidatario del servizio e i suoi dipendenti.

Art. 11 - SICUREZZA SUL LUOGO DEL LAVORO

L'Impresa si impegna formalmente a porre in atto tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate, durante lo svolgimento del servizio, le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, in particolare le disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008 e quelle applicabili che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente contratto.

Per motivi di sicurezza, il personale del soggetto appaltatore sarà dotata di apposito badge dal quale evincere l'ora di ingresso e di uscita, al fine di avere contezza del personale presente nella struttura in caso di esodo.

Art. 12 - RAPPRESENTANTI DELLE PARTI

Per tutte le comunicazioni, l'Impresa individuerà la figura del Responsabile del progetto educativo e delle relazioni con l'Agenzia, munito di laurea specialistica e/o laurea di primo livello in Pedagogia/Psicologia/Scienze della Formazione e dell'Educazione e in Scienze del Servizio Sociale o di titoli equipollenti.

Il Capo Ufficio Risorse Materiali della Direzione Regionale Lazio, in qualità di Direttore dell'Esecuzione del contratto, sarà l'interlocutore del Responsabile del servizio nominato dall'Impresa.

Art. 13 – RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI

L'Impresa è responsabile nei confronti dell'Agenzia e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, causati a persone, cose o animali connessi all'esecuzione del contratto anche se derivanti da propri dipendenti o collaboratori.

E' fatto obbligo all'Impresa di mantenere l'Agenzia sollevata e indenne, anche in sede giudiziale, da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

A copertura dei rischi connessi all'attività oggetto di affidamento, l'Impresa si impegna a stipulare entro 15 giorni dalla stipula del presente atto una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori di lavoro (R.C.T. /RCO) di durata pari a quella del presente contratto con massimali conformi a quanto specificato nel Capitolato Tecnico (*cf. art. 12 del Capitolato tecnico*).

ART. 14 - CESSIONE D'AZIENDA

Qualora l'Impresa intenda cedere l'azienda o il ramo di azienda operante nel settore di attività oggetto di affidamento ovvero mutare specie giuridica, deve darne comunicazione scritta all'Agenzia almeno trenta giorni prima, allegando tutta la documentazione riguardante l'operazione.

L'Agenzia ha facoltà di proseguire il rapporto contrattuale con il soggetto subentrante ovvero recedere dal contratto.

In caso di mancato preavviso, l'Agenzia ha la facoltà di recedere dal contratto.

Art. 15 - CAUZIONE

A garanzia dell'esatto e completo adempimento degli obblighi contrattuali, la Società ha costituito, secondo le modalità di cui all'art. 11.4 del Disciplinare di gara, la garanzia definitiva n. per un importo pari ad € (euro) rilasciata da e allegata al presente atto.

In caso di inesatto o mancato adempimento degli obblighi contrattuali l'Agenzia si rivarrà, senza alcuna formalità, sulla cauzione definitiva, incamerandola a ristoro di ogni danno e delle penali contrattuali, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.

Art. 16 - PENALI

In caso di inadempimento contrattuale, l'Agenzia, previa contestazione dell'addebito, applicherà le penali riportate al par. 23 del Disciplinare di gara

Resta ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno ai sensi dell'art. 1382 del c.c. e la possibilità di compensarne l'importo rispetto al corrispettivo dovuto, sui crediti dell'appaltatore (fatture da emettere) o, in mancanza, sulla cauzione definitiva.

La reiterata applicazione di penali nel corso del medesimo anno solare potrà comportare la risoluzione del contratto.

L'importo complessivo delle penali irrogate non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale. Qualora l'importo delle penali superi la predetta percentuale, l'Agenzia si riserva di avvalersi della facoltà di risoluzione del contratto.

Art. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fatti salvi i casi di risoluzione previsti dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, l'Agenzia potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. in tutti le ipotesi contemplate al par. 24 del Disciplinare di gara.

In particolare si potrà procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- mancanza dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento del servizio o possesso dei requisiti non conforme alle dichiarazioni presentate;
- cessione dell'azienda o dell'attività ovvero in caso di concordato preventivo, di fallimento, di messa in liquidazione e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del concessionario;
- subappalto o cessione parziale del contratto
- revoca, decadenza, annullamento delle autorizzazioni prescritte da norme di legge per lo svolgimento delle attività oggetto della concessione;
- violazione degli obblighi previsti dalle clausole contrattuali, dai contratti di lavoro nazionale e locali e dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, igienico-sanitaria e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- inosservanza delle prescrizioni di legge in materia di tutela dell'ambiente e smaltimento dei rifiuti;
- mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio;
- sospensione e interruzione del servizio senza giustificato motivo;
- mancata erogazione del servizio alla data stabilita nel presente contratto;

- applicazione consecutiva nell'anno solare di n. 3 (tre) penalità per inadempienze di tipo grave;
- stato di inosservanza della Società riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e per l'esecuzione del contratto;
- frode o grave negligenza nell'esecuzione del servizio;
- sopravvenienza di provvedimenti fiscali, contributivi e penali che accertassero delle irregolarità, a carico della Società o degli amministratori;
- annullamento giurisdizionale del provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara;
- nel caso in cui l'Impresa, ai sensi del D.P.R. 62/2013, non osservi e non faccia osservare ai propri dipendenti e collaboratori il codice di comportamento del personale dell'Agenzia delle Entrate approvato dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate con Provvedimento n. 118379 del 16.09.2015;
- tutte le altre ipotesi previste dal presente contratto e dalla documentazione di gara.

La risoluzione consentirà all'Agenzia l'incameramento del deposito cauzionale nonché la possibilità di affidare l'esecuzione del servizio o parte di essa ad altro soggetto di propria fiducia, scelto con procedura d'urgenza, senza che l'Impresa abbia nulla a pretendere.

I maggiori costi sostenuti dall'Agenzia saranno recuperati mediante incameramento del deposito cauzionale che dovrà essere immediatamente reintegrato ovvero, in caso di sua incapacità, mediante incasso di eventuali crediti dell'impresa.

Nel caso di minore spesa, nulla compete all'impresa inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'Impresa dalle eventuali responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 18 - RECESSO

L'Agenzia ha la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto alle condizioni previste dall'articolo 109 del D. Lgs. 50/2016

L'Agenzia si riserva, altresì, la facoltà di recedere dal contratto qualora durante il periodo di vigenza contrattuale vengano attivate convenzioni Consip che, ad insindacabile giudizio dell'Agenzia, offrano condizioni di approvvigionamento più favorevoli.

Art. 19 - DISPOSIZIONI ANTIMAFIA E DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

L'Impresa prende atto che la validità e l'efficacia del presente contratto è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della vigente legislazione antimafia, incluse le disposizioni di cui alla Legge. 136/2010 relativa al "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i.

In particolare, l'Impresa garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti, definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Lazio – Settore Gestione Risorse - Ufficio Risorse Materiali

Tel. 06.22598.2546-2624 Fax 06.50763112

e-mail: dr.lazio.rm@agenziaentrate.it pec: dr.lazio.atpec@pce.agenziaentrate.it

L'Impresa, pena la risoluzione di diritto del presente contratto, si impegna a comunicare tempestivamente all'Agenzia:

- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a suo carico ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento), ed ogni altra modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o amministrativi;
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.

L'Agenzia si riserva, inoltre, il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata del contratto, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia relativamente a tutti i soggetti di cui ai commi precedenti.

Le parti convengono espressamente che, nel caso fossero emanati i provvedimenti di cui sopra nell'arco della durata del contratto, esso si intenderà immediatamente risolto, fatta salva la facoltà dell'Agenzia di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Ai fini della prevenzione dei fenomeni distorsivi in materia di appalti, la stazione appaltante e la ditta appaltatrice si obbligano formalmente a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza e, con la firma per accettazione del contratto di fornitura, espressamente si impegnano ad ottemperare alle misure anticorruzione vigenti e, in particolare, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente, nonché ad ottemperare alle ulteriori norme che saranno emanate in materia.

L'Impresa ha dichiarato nel DGUE, in osservanza degli obblighi previsti dalla Legge 190/2012, *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*, del Piano Nazionale Anticorruzione e del conseguente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato dall'Agenzia di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Agenzia che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Stessa nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto presso l'Amministrazione.

Art. 20 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA

L'Impresa e i suoi dipendenti si impegnano a non divulgare e a mantenere riservate, anche successivamente alla scadenza del contratto, le informazioni relative all'attività svolta dall'Agenzia ovvero a non eseguire e a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi genere di atti o documenti d'ufficio di cui vengano a conoscenza in ragione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Art. 21 - DOMICILIO LEGALE

A tutti gli effetti del presente contratto le Parti convengono di eleggere il proprio domicilio come segue:

- l'Impresa: :
- l'Agenzia: via G. Capranesi, 54 - 00155 - Roma.

Le parti convengono che ogni comunicazione relativa al presente contratto dovrà essere indirizzata al predetto domicilio.

Art. 22 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

I dati forniti dall'Impresa saranno trattati esclusivamente ai fini dell'esecuzione del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dal **GDPR (Regolamento UE 2016/679)**.

Il titolare del trattamento dei dati conferiti è l'**Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Lazio**, con sede legale in Roma, via Giovanni Capranesi n. 54.

Il responsabile del trattamento è

Art. 23 - FORO COMPETENTE

Eventuali controversie derivanti dall'interpretazione e/o dall'esecuzione del presente contratto saranno definite dall'Autorità Giudiziaria del foro di Roma.

Art. 24 - SPESE

Sono a carico della Società tutte le spese contrattuali e gli oneri fiscali.

L'Impresa

Il legale rappresentante

Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale del Lazio
Il Direttore Regionale

Il presente Contratto viene sottoscritto da entrambe le parti con modalità elettronica mediante l'utilizzo di firma digitale (art. 6, comma 3, D.L. 179/2012 convertito in Legge 221/2012).

La Società dichiara di conoscere ed espressamente approva, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del c.c., le clausole di cui agli articoli:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24.

L'Impresa _____

Il legale rappresentante _____

Il presente Contratto viene sottoscritto da entrambe le parti con modalità elettronica mediante l'utilizzo di firma digitale (art. 6, comma 3, D.L. 179/2012 convertito in Legge 221/2012).

BOLZA